

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 11129	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: Reato estinto per prescrizione				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Milano, condanna				
2°Grado: Corte di Appello di Milano conferma del giudizio di primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Mentre stava lavorando nel cantiere cadeva in una buca non segnalata e non interclusa da parapetti o dispositivi similari.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>L'esponente assume che un soggetto titolare della qualifica di "responsabile della sicurezza" sia per ciò stesso centro di imputazione esclusiva ed originaria degli obblighi prevenzionistici che la legislazione pone in capo al datore di lavoro, peraltro con effetti di deresponsabilizzazione di quest'ultimo. Invero, la prima puntualizzazione che si impone, a fronte della estrema valorizzazione che si pretende di fare della qualità di "responsabile della sicurezza" (peraltro talvolta con opaca sovrapposizione con quella di 'responsabile del servizio di prevenzione e protezione), è che l'emersione dal mondo del lavoro di qualifiche, denominazioni e in generale di una nomenclatura ben più ampia di quella utilizzata dal legislatore prevenzionistico non è in grado di innovare il catalogo normativo dei debitori di sicurezza. Quelle qualifiche e le relative posizioni devono in ogni caso essere ricondotte ad una delle figure tipizzate: datore di lavoro, dirigente, preposto e così seguitando. Ne deriva che solo la coincidenza della situazione fattuale a quella positivamente - e quindi il compendio dei poteri attribuiti ad un soggetto - è in grado di svelare l'esatta collocazione della posizione analizzata rispetto agli obblighi prevenzionistici. Solo ove si tratti del "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, (del), soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" potrà essere ritenuta la posizione datoriale, come definita dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b), in continuità normativa con la previgente</p>

legislazione (in questa sede non interessa la peculiare disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni). Allo stesso modo, solo ove venga accertato trattarsi di "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa", si potrà concludere per la qualità di dirigente D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. d); e, quando si sia in presenza di persona che "In ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" si profilerà la figura del preposto (e si omette qui di considerare le ulteriori figure contemplate dalla legislazione prevenzionistica, stante la non pertinenza al caso in esame). La definizione dell'organigramma (la formale investitura) assume quindi valore solo se alla denominazione si accompagni l'attribuzione dei correlati poteri; in presenza di tali condizioni si determina una titolarità a titolo originario degli obblighi prevenzionistici connessi alla peculiare posizione (dovendosi tener conto, altresì, che in forza del principio di effettività, oggi espresso dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299, va considerato anche l'esercizio in concreto dei poteri caratteristici delle diverse figure). Vi è poi la titolarità derivata di poteri/funzioni attinenti la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori, fondata su un atto di delega, i cui connotati sono stati scolpiti prima dalla giurisprudenza e poi, con il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, dal legislatore (peraltro in termini sostanzialmente consonanti alla elaborazione giurisprudenziale). In tal caso, il dato essenziale è il perimetro di intervento definito dalla delega, che può avere un contenuto più o meno ampio, potendo tradursi nel conferimento di un singolo compito prevenzionistico gravante sul datore di lavoro (ad esempio, gestione delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori) o addirittura di tutti i doveri prevenzionistici delegabili (e pertanto non l'elaborazione della valutazione dei rischi nè la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione: ferme restando le statuizioni civili			

Note

Risulta di scarso significato che al P. fosse stata assegnata la qualifica di responsabile della sicurezza, dovendosi accertare quali poteri gli fossero stati conferiti prima di attribuirgli una determinata posizione di garanzia. E' tuttavia indubitabile che solo ove egli avesse assunto la qualità di datore di lavoro potrebbe ipotizzarsi l'esclusione di responsabilità della Z. per l'infortunio occorso al M., giacché l'assunzione delle attribuzioni dirigenziali esiterebbe al più in una imputazione del fatto tanto al P. che alla odierna imputata. In questo senso è pertinente anche l'evocazione dell'istituto della delega di funzioni prevenzionistiche, poiché l'indagine doveva verificare le effettive attribuzioni del P., che potevano in astratto farne un garante iure proprio o un garante derivato.

Deve essere rilevato come la Corte di Appello abbia compiutamente svolto tale verifica, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che la qualifica formalmente conferita al P. ("responsabile della sicurezza", oltre che "responsabile del servizio di pre

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.